

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 7/2005

OGGETTO: Legge 27 luglio 2004, n.186. Casi di sospensione del termine di collocamento in disponibilità. Problematiche.

L'anno **duemilacinque** addì **25** del mese di **gennaio** alle ore **16.50** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | Presidente |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | Vicepresidente |
| • CARLINO Dott. Carmelo | Consigliere |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | Consigliere |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | Consigliere |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | Consigliere |
| • PAOLINI Dott. Carlo | Consigliere |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | Consigliere |
| • TALARICO Dott. Carmine | Consigliere |

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 25 GENNAIO 2005

Oggetto: Legge 27 luglio 2004, n.186. Casi di sospensione del termine di collocamento in disponibilità. Problematiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 3 *quater* della legge n. 186/2004 con cui è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: *"Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"*;

Vista la deliberazione n. 132/2004 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione nel prendere atto che, a decorrere dal 29 luglio 2004, data di entrata in vigore della predetta Legge, il termine di quattro anni (oggi due anni) di cui all'art. 19, comma 15 del d.P.R. n. 465/1997 sarebbe rimasto sospeso per tutti i segretari che si fossero trovati nelle posizioni di cui all'art. 101, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, riteneva, in assenza di espressa previsione normativa, di chiedere parere al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Interno in merito alla sospensione del quadriennio della disponibilità per i segretari che svolgono incarichi di supplenza e reggenza;

Vista la nota n. 26427 del 17.09.2004, a firma del Direttore Generale, con cui questa Agenzia, in esecuzione della predetta deliberazione chiedeva al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Interno se la sospensione del periodo di disponibilità per i segretari comunali e provinciali fosse suscettibile di applicazione anche nei casi in cui ai segretari in disponibilità fossero attribuiti incarichi di supplenza e/o reggenza ai sensi dell'art.19, comma 2, del DPR 465/1997 e dell'art.101, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

Vista la nota n. 536 del 11.10.2004 con cui il Ministero dell'Interno rilevava che gli incarichi di supplenza e reggenza rientrano *"negli altri casi previsti dalla legge"* di cui alla succitata disposizione, sottolineando come *"dalla lettura della norma...si evince che il fondamento della sospensione del decorso del termine quadriennale di disponibilità è l'impiego del segretario in altra attività, con oneri a carico dell'ente ricevente...Pertanto, risulterebbe priva di ragionevolezza*

un'interpretazione che valutasse, ai fini della sospensione, le attività svolte presso pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali e non paritariamente quelle che caratterizzano l'esercizio delle funzioni istituzionalmente proprie della categoria...Il rinvio ad "analoga posizione" contenuta nella norma consente di ritenere non tassative le "posizioni" dalla stessa indicate";

Vista la nota n. 7073 del 02.11.2004 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica rilevava quanto segue: *"...la questione...dovrebbe trovare soluzione propriamente mediante la contrattazione collettiva. Nelle more della negoziazione...fermo restando che sarebbe opportuno un pronunciamento anche del Ministero dell'economia e delle finanze...l'interpretazione sistematica della disposizione parrebbe far propendere per l'estendibilità del regime di sospensione anche ai casi di utilizzo mediante il conferimento di reggenze o supplenze..."* chiarisce, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica che *"la collocazione della novella nel corpo di un testo volto a regolare le modalità di utilizzo generali ed il riferimento ad "altra analoga" posizione inducono a considerare il criterio dell'analogia ai fini della possibilità di estendere il regime della sospensione";*

Vista la nota 33906 del 26.11.2004 on cui veniva investito della questione anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui parere non è ancora pervenuto;

Considerato che gli incarichi di reggenza e/o supplenza, in linea con quanto espresso dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, se pur non specificatamente richiamati dal legislatore, debbano, rientrare nell'ambito di applicazione della L. 186/2004 che salvaguardia le "altre analoghe posizioni" e "ogni altro caso previsto dalla legge" ;

Ritenuto che siffatta interpretazione, oltre ad essere la più conforme alla *ratio* della norma, garantisce una parità di trattamento tra i segretari in disponibilità, a parità di effettiva prestazione di lavoro, a prescindere dal soggetto pubblico che se ne avvale;

Ritenuto, inoltre, che l'annoverare i periodi di reggenza e supplenza tra i casi di sospensione del termine di collocamento in disponibilità, in conformità alle predette interpretazioni, potrebbe costituire un ulteriore stimolo alla svolgimento di tali incarichi da parte dei segretari collocati in posizione di disponibilità;

Richiamata, in tema di sospensione del periodo di disponibilità, la deliberazione n.307/2002 la quale, nel disciplinare l'istituto del comando, prevede

che “Per tutta la durata del comando in amministrazioni diverse dall’Agenzia e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e fino all’eventuale nuova nomina in qualità di titolare di una segreteria, il segretario è posto in posizione di disponibilità. Il decorso del termine di cui all’art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 resta sospeso nel caso di utilizzazione, disposta con provvedimento di questo Consiglio nazionale di amministrazione, del segretario da parte dell’Agenzia” ;

Considerato che dalla predetta deliberazione emerge come, allo stato, per i segretari in servizio presso l’Agenzia e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, occorre distinguere tra coloro che provengono da una titolarità di sede, per i quali il periodo di collocamento in disponibilità resta sospeso, e coloro che provengono da uno stato di disponibilità e che sono utilizzati ai sensi dell’art. 19 del DPR 465/1997, per i quali il termine di collocamento in disponibilità continua a decorrere;

Preso atto che la disciplina di cui all’art. 3 *quater* della Legge 186 del 27.07.2004, che individua i casi di sospensione del periodo di disponibilità non possa essere applicata retroattivamente, ma esclusivamente a decorrere dal 29 luglio 2004, data di entrata in vigore della Legge;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche in merito alla possibilità di sospendere il termine di collocamento in disponibilità anche per quei segretari in utilizzo ai sensi dell’art. 19 del DPR 465/1997 presso l’Agenzia e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. il servizio effettivo quale reggente e/o supplente, svolto a tempo pieno presso una sede di segreteria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R 465/1997, sospende, a decorrere dal 29 luglio 2004, data di entrata in vigore della Legge 186 del 27.07.2004, il termine di collocamento in disponibilità di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

2. di chiedere al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze parere in merito alla possibilità di sospendere il termine del periodo di disponibilità, dall'entrata in vigore della Legge 186 del 27.07.2004, anche per i segretari in disponibilità utilizzati presso l'Agenzia e la Scuola Superiore ai sensi dell'art. 19, che non siano provenienti da una titolarità di segreteria;
3. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ ☐ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE